

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En)

Modifica del 13 maggio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 novembre 2006¹ sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia è modificata come segue:

Art. 11 lett. h

L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

- h. le attività di vigilanza riguardanti il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento.

Art. 14 cpv. 1 lett. d

¹ L'Ufficio riscuote emolumenti in particolare per:

- d. le decisioni in relazione all'obbligo di trasporto per terzi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

13 maggio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 730.05

